Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2009. Autoliquidazione 2009/2010 Prot. INAIL.16/12/2009.0010792

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2009. Autoliquidazione 2009/2010.

Premessa

Per l'anno 2009 è stata confermata, nella misura dell'11,50%, la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile (allegato1)1.

Soggetti interessati

Le disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale. Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili. Lo "sconto edili" non è cumulabile con altri benefici.

Applicazione dello sconto

I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell'11,50% solo per l'anno 2009 (regolazione 2009) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi.

La riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.

Requisit

Ai sensi della "Legge Bersani" 2 l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Relativamente all'assenza di tali condanne, i datori di lavoro interessati all'agevolazione devono presentare apposita autocertificazione.

Si ricorda, inoltre, che il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile, i datori di lavoro devono:

- 1. essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'Inail, dell'Inps e delle Casse Edili
- 2. applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali
- 3. autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Relativamente a tali requisiti, si fa integrale rinvio alla circolare ministeriale n. 5 del 30 gennaio 2008, allegata alla circolare Inail n. 7/2008, alla circolare ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008, allegata alla circolare INAIL n. 79 del 19 dicembre 2008, alla circolare ministeriale n. 10 del 1° aprile 2009 ed alla nota ministeriale n. 6675 del 7 maggio 2009.

Adempimenti del datore di lavoro

Entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione (16/2/2010) i datori di lavoro devono presentare il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006 alla Sede INAIL competente. Tale modello, allegato alla presente (allegato1) è disponibile anche sul sito dell'Istituto (www.inail.it - Assicurazione - Modulistica - Download modelli - Autoliquidazione - Modello autocertificazione sconto edile).

Come specificato nelle circolari e nelle note ministeriali, nel caso in cui la richiesta del beneficio sia effettuata per la prima volta con l'autoliquidazione 2010, i datori di lavoro, entro lo stesso termine (16/2/2010) dovranno anche presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Tale modulo è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it - Attività ispettiva - DURC - Modulo di autocertificazione) e potrà essere presentato alla DPL in formato cartaceo ovvero per via telematica con firma digitale (circolare ministeriale n. 10 del 1° aprile 2009 e nota ministeriale n. 6675 del 7 maggio 2009).

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DPL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Adempimenti della Sede

Le Sedi effettueranno, presso il Casellario Giudiziario, la verifica a campione dell'autocertificazione resa dal datore di lavoro in ordine all'assenza di condanne nel quinquennio ex lege 248/2006 (allegato2) e, nel caso di dichiarazione mendace, dovranno revocare il beneficio e richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori secondo la vigente normativa, ferme restando le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria. Per quanto riguarda l'accertamento degli altri requisiti previsti dal D.M. 24 ottobre 2007, le Sedi dovranno effettuare una verifica della situazione di regolarità contributiva dell'azienda, anche presso l'Inps e la Cassa Edile, nonché riscontrare, presso le DPL territorialmente competenti, l'avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro dell'autocertificazione di cui all'art. 9 del citato decreto ministeriale.

Rispetto a tale secondo controllo, le Sedi potranno utilizzare il fac-simile di richiesta allegato (allegato3).